



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 11 del 28/01/2023**

**OGGETTO: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DOSOLO ED IL COMUNE DI VIADANA PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **11:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

**OGGETTO: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DOSOLO ED IL COMUNE DI VIADANA PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023.**

**La GIUNTA COMUNALE:**

Premesso:

- che i Comuni di Dosolo e Viadana sono territorialmente contermini e confinanti;
- che l'art.4 della Legge 07/03/1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" e l'art.9 della Legge Regionale 01/04/2015, n. 6, "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", disciplinano le funzioni di polizia locale dei Comuni, nelle materie di propria competenza, in quelle ad essi delegate, nonché modalità e termini della gestione associata;
- che l'art. 15 della legge 241/1990, consente alle PPAA di concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3;
- che l'esercizio di attività in forma congiunta rappresenta una valida soluzione, per il presidio integrato e senza soluzione di continuità delle funzioni di polizia locale, sui territori dei due comuni;
- che tale scelta assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sull'intero territorio interessato nonché un contenimento dei costi relativi al personale, all'acquisto di mezzi e strumentazioni;

Richiamata la deliberazione di G.C, n. 39 del 9/04/2022 ad oggetto "APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DOSOLO E IL COMUNE DI VIADANA PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE";

—

Preso atto che i Comuni di Dosolo e Viadana intendono proseguire la suddetta collaborazione che prevede servizi coordinati nei rispettivi territori, mediante la formazione di pattuglie miste, estendendola a n. 10 ore mensili;

Atteso che l'accordo, come da bozza allegata che si compone di n.12 articoli e che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ha validità fino al 31/12/2023;

Rilevato che il Ministero dell'Interno con parere n. 2674 del 16.3.2011 nel ribadire che le forme associative rappresentano uno strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei Comuni stessi, ha affermato che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli Enti che hanno stipulato il patto associativo e che "l'imputabilità degli atti debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del comune ove territorialmente vengono adottati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali;

—

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

**delibera**

- di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, l'accordo di collaborazione con il Comune di Viadana per lo svolgimento in forma congiunta dei servizi di polizia locale, composto da n. 12 articoli, la cui bozza si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'accordo così approvato conserva validità fino al 31/12/2023;
- di dare atto che il richiamato accordo sarà sottoscritto da ciascuno dei Sindaci dei Comuni aderenti;
- di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza al Comune di Viadana ;

Successivamente

**delibera**

—

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **28.01.2023**

IL SINDACO  
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DOSOLO ED IL COMUNE DI VIADANA PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale agisce in questo atto non in proprio ma per conto del

**COMUNE DI DOSOLO**

Codice fiscale \_\_\_\_\_ - P.Iva \_\_\_\_\_, con sede in Dosolo (MN) in Piazza \_\_\_\_\_ nc.\_\_\_\_, in qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n..... del ....., esecutiva;

**e**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale agisce in questo atto non in proprio ma per conto del

**COMUNE DI VIADANA**

Codice fiscale \_\_\_\_\_ - P.Iva \_\_\_\_\_ con sede in Viadana (Mn) in piazza Matteotti n.1-2 nc.26, in qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n..... del ....., esecutiva;

**Premesso:**

Premesso:

- Che i Comuni di Dosolo (MN) e Viadana (MN), contermini, allo scopo di assicurare un servizio maggiormente rispondente alle mutate esigenze del territorio, al fine di elevare la sicurezza a vantaggio dei cittadini, attraverso una sinergia delle risorse umane e strumentali a disposizione, intendono intraprendere un'attività di collaborazione prodromica anche ad una successiva gestione associata del servizio di polizia locale;
- Che in particolare i Comuni di Dosolo (MN) e Viadana (MN), intendono proseguire, vista la contiguità e continuità dei rispettivi territori, l'omogeneità del contesto e del tessuto sociale, economico ed urbano, la collaborazione che prevede servizi coordinati nei rispettivi territori, mediante la formazione di pattuglie miste, ritenendo in questo modo di garantire un controllo del territorio maggiormente efficace, attraverso un razionale e comune impiego di uomini, mezzi e strumentazioni;
- Che lo strumento dell'accordo, con particolare riguardo ai servizi di polizia locale, trae legittimazione in forza della seguente normativa:

. articolo 15 della legge 241/1990, che consente alle PPAA di concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'[articolo 11](#), commi 2 e 3.;

. articolo 4 della Legge n.65 del 7/03/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) che prevede forme di collaborazione tra i diversi Comandi o Servizi di Polizia Municipale;

. articolo 9 della Legge Regionale n.6 del 01.04.2015 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" che promuove lo strumento dell'accordo allo scopo di consentire l'impiego di personale di polizia locale e strumentazione anche presso altre amministrazioni locali;

**Tanto premesso e considerato  
Convengono e stipulano quanto segue:**

**ART.1 - OGGETTO E FINALITA'**

Scopo del presente accordo è quello di svolgere in maniera coordinata le funzioni di polizia locale come descritte nell'art.13 della L.R.n.6/2015, nei territori di rispettiva competenza, assicurando un miglioramento nella gestione delle stesse a beneficio della collettività anche attraverso la valorizzazione delle professionalità degli operatori e delle strumentazioni tecniche in dotazione.

Ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra, le Amministrazioni coinvolte partecipano ad eventuali progetti cofinanziati dalla Regione Lombardia in materia di Polizia locale e Sicurezza urbana.

**ART.2 - AMBITO TERRITORIALE**

Le funzioni di polizia locale sono svolte all'interno del territorio dei Comuni di Dosolo e di Viadana.

**ART.3 - ATTIVITA'**

L'accordo di collaborazione è finalizzato a garantire un maggior presidio del territorio ed una più incisiva presenza della Polizia Locale per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni riguardanti la sicurezza dei cittadini, la prevenzione e repressione dei reati, la salvaguardia del decoro urbano e la tutela del patrimonio pubblico e privato, la sicurezza della circolazione stradale nonché la tutela ambientale;

In particolare:

- a) vigilare sull'osservanza di leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e la polizia amministrativa;
- a) svolgere servizi di polizia stradale;
- b) effettuare controlli in materia sicurezza e tutela dell'ambiente;
- c) segnalare a chi di dovere cause di pericolo per la pubblica incolumità;
- d) condivisione di strumenti, conoscenze e formazione specifica in patrimonio dei due comandi;

**ART.4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Nell'esercizio dei compiti affidatigli, secondo gli indirizzi forniti dalle rispettive Amministrazioni Comunali, il personale della Polizia Locale dei comuni di Dosolo e Viadana espleta, servizi esterni, due volte al mese, della durata di 5 ore ciascuno, con l'impiego di pattuglie composte di norma da due unità appartenenti una al Comune di Dosolo ed una al Comune di Viadana;

Gli indirizzi delle Amministrazioni saranno portati a conoscenza dei rispettivi Settori Vigilanza che provvederanno ad attuarli secondo la propria autonomia

organizzativa, con particolare attenzione all'espletamento dei servizi sui territori di entrambi i comuni secondo equa distribuzione temporale;  
Le rispettive Amministrazioni metteranno a disposizione veicoli-strumentazioni tecniche in dotazione ai singoli Comandi e Servizi di Polizia Locale.

#### **ART.5 -DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO**

L'accordo avrà decorrenza dal giorno **1 FEBBRAIO 2023** e terminerà il giorno **31 DICEMBRE 2023**.

#### **ART.6 - DISCIPLINA DEL PORTO DELLE ARMI**

Ai sensi dell'art.5 della Legge n.65/1986, gli agenti di Polizia Locale, ai quali è stata conferita dal Prefetto di Mantova la qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono autorizzati, previa comunicazione alla Prefettura, a portare durante lo svolgimento del servizio coordinato senza licenza le armi in dotazione, anche nei territori non di competenza;  
Rimane in capo ad ogni singolo Ente coinvolto l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento periodico all'utilizzo delle armi mediante iscrizione del personale ai corsi specifici tenuti presso le strutture del Tiro a Segno Nazionale;

#### **ART.7 - RAPPORTI FINANZIARI**

Le parti convengono che rimangono a carico di ciascun ente le spese per il personale alle proprie dipendenze;

Gli introiti delle sanzioni pecuniarie elevate per infrazioni al codice della strada o per altre violazioni di carattere amministrativo, spettano all'Ente nel cui territorio è avvenuto l'accertamento dell'illecito;

Il personale impiegato opera alle dipendenze del Comando di appartenenza, anche nel caso sia chiamato a svolgere, in occasione di manifestazioni pubbliche o di situazioni di emergenza, il servizio al di fuori dell'orario ordinario;

I costi di manutenzione/riparazione di apparecchiature utilizzate sono a totale carico del comune proprietario.

Gli effetti economici, assicurativi e previdenziali rimangono in capo all'ente di appartenenza;

#### **ART.8 - MODIFICHE DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo è aperto ad integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi.

I Sindaci o loro delegati provvedono periodicamente a concordare gli obiettivi di carattere generale da raggiungere nei loro territori.

#### **ART.9 - RAPPORTI FRA ENTI COINVOLTI**

I Comuni di Dosolo e di Viadana si impegnano ad una corretta gestione dei servizi e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione dei servizi previsti;

#### **ART.10 - RECESSO**

Ogni Ente può recedere dagli impegni assunti con il presente Accordo, con istanza formale da presentare all'altro comune. Il recesso avrà effetto dal mese successivo alla presentazione dell'istanza e non comporta penali. Qualora uno dei comuni non dovesse rispettare gli obblighi assunti con il presente accordo, lo stesso, previa diffida del comune adempiente, si risolve automaticamente all'avvenuto accertamento dell'adempimento.

**ART.11 - COMUNICAZIONI**

Il presente Accordo di collaborazione è trasmesso alla Prefettura di Mantova, e alla Questura di Mantova, alla Procura presso il Tribunale di Mantova;

**ART.12 - REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo di collaborazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16, tab B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del D.Lgs n.82/2005 del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

PER IL COMUNE DI DOSOLO - IL SINDACO PRO-TEMPORE \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI VIADANA - IL SINDACO PRO-TEMPORE \_\_\_\_\_



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2023 / 53  
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DOSOLO  
ED IL COMUNE DI VIADANA PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI SERVIZI DI  
POLIZIA LOCALE ANNO 2023.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/01/2023

IL RESPONSABILE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

**Certificato di esecutività**

**Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 28/01/2023**

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

**Oggetto: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DOSOLO ED IL COMUNE DI VIADANA PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*